



0009929-05/04/2016-SCCLA-PCGEPRE-A



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO l’articolo 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e relativi provvedimenti attuativi, recante disposizioni ai fini dello svolgimento del grande evento Expo Milano 2015, svoltosi nel periodo 1° maggio-31 ottobre 2015;

VISTO l’articolo 5, comma 1, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2015 per la partecipazione dello Stato nell’attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo 2015 s.p.a., anche mediante partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse aree;

VISTO, altresì, il comma 3 del citato articolo 5, che stabilisce che le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle soprarichiamate aree e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, e che a tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e prestiti s.p.a.;

CONSIDERATO che Arexpo s.p.a., proprietaria delle aree in uso alla Società Expo 2015 S.p.A., è attualmente partecipata dai soci: regione Lombardia e comune di Milano, che detengono ciascuno il 34,67% del capitale; Fondazione Fiera di Milano, che detiene il 27,66% del capitale; città metropolitana di Milano, che detiene il 2,00% del capitale; comune di Rho, che detiene l’1,00% del capitale;

VISTO lo statuto di Arexpo s.p.a., che prevede quale oggetto sociale, tra l’altro, la valorizzazione e la riqualificazione del sito espositivo nella fase post Expo Milano 2015;

CONSIDERATA la preliminare disponibilità dei soci di Arexpo s.p.a. ad ampliare la compagine azionaria al fine di consentire l’attuazione delle previsioni contenute nel predetto articolo 5 del decreto legge n. 185 del 2015;

VISTE le analisi di fattibilità e valutative condotte da Cassa depositi e prestiti s.p.a. in relazione all’individuazione delle modalità di intervento dello Stato ai fini della valorizzazione delle predette aree;

RITENUTO che la puntuale definizione delle iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree considerate può essere compiuta attraverso una qualificata partecipazione dello Stato nel capitale della Società Arexpo s.p.a., tale da incidere anche in termini di diritti di *governance*;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

SENTITI il Presidente della Regione Lombardia e il Sindaco della città di Milano;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente decreto definisce le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, finalizzate alla valorizzazione delle aree in uso alla società EXPO 2015 s.p.a., e le modalità attuative della partecipazione dello Stato al capitale di Arexpo s.p.a., società proprietaria di dette aree.

ART. 2

INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE

1. Per iniziative di valorizzazione si intendono le azioni funzionali al riutilizzo delle aree e delle opere realizzate per Expo Milano 2015, nonché allo sviluppo e alla riqualificazione delle stesse, comprese quelle relative alla fase transitoria convenzionalmente denominata "Fast Post Expo", dirette ad assicurare l'uso collettivo delle aree o di parte di esse, prevenendone, al contempo, il possibile degrado.

ART. 3

PARTECIPAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE AL CAPITALE DI AREXPO S.P.A.

1. L'intervento finanziario dello Stato è attuato attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale di Arexpo s.p.a., da deliberare ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, mediante l'utilizzo, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, delle somme stanziare sul capitolo 7429, denominato "Spese derivanti dalla partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo s.p.a.", iscritto nello



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto degli oneri di cui al successivo articolo 4 e alle condizioni indicate al comma 2 del presente articolo.

2. La sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del predetto aumento di capitale sociale dovrà essere tale da determinare l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza relativa al capitale di Arexpo s.p.a., ed è subordinata:
 - a. al rilascio, da parte di Cassa depositi e prestiti s.p.a., che all'uopo può avvalersi di un esperto individuato tra primarie istituzioni, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di una perizia giurata di congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni di Arexpo s.p.a., determinato dalla società ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, sulla base di una stima redatta da un perito nominato dal presidente del tribunale di Milano;
 - b. alle modifiche statutarie di Arexpo s.p.a., efficaci dalla data di ingresso nel capitale sociale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, e che recepiscano quanto indicato al comma 3 del presente articolo;
 - c. alla nomina di due amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, contestualmente alla data di ingresso del Ministero medesimo nel capitale sociale di Arexpo s.p.a.;
3. Le modifiche statutarie di cui al comma 2, lettera b), prevedono:
 - a. che la durata della società sia prorogata al 31 dicembre 2050;
 - b. che sia emessa una speciale categoria di azioni, riservata alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di società da quest'ultimo controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che attribuiscono il diritto di determinare l'approvazione delle decisioni assembleari di cui alla successiva lettera d);
 - c. che le deliberazioni aventi ad oggetto (i) gli atti di cessione, ovvero di costituzione o di trasferimento di diritti reali e di garanzia delle aree, nonché (ii) l'approvazione della proposta di piano urbanistico attuativo di valorizzazione delle aree (*masterplan*), da sottoporre agli organi competenti, siano di competenza assembleare ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del codice civile, e che per tali materie, nonché per quelle di competenza dell'assemblea straordinaria, il quorum, sia costitutivo che deliberativo, sia pari al 71% del capitale sociale, calcolato sulle azioni munite di diritto di voto;
 - d. che, qualora i quorum di cui alla precedente lettera c) non fossero raggiunti per tre sedute consecutive, le deliberazioni assembleari di cui alla medesima lettera vengano assunte con le maggioranze di legge, purché con il voto favorevole del titolare delle azioni di categoria speciale di cui alla lettera b);
 - e. che il consiglio di amministrazione sia composto da cinque membri, dei quali:



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato, designati, rispettivamente, dal comune di Milano e dalla regione Lombardia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;
 - due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- f. che il presidente del collegio sindacale sia designato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
- g. che il consiglio di amministrazione deliberi sulle materie di propria competenza, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, tra i quali dovrà necessariamente figurare almeno uno dei due amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- h. che sia eliminato il valore nominale delle azioni.

ART. 4

RIMBORSO SPESE CDP

1. Per la complessiva attività svolta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 185 del 2015, può essere riconosciuto a Cassa depositi e prestiti s.p.a., a valere sullo stanziamento di cui alla medesima disposizione, un rimborso fino all'importo massimo corrispondente all'uno per cento dello stesso stanziamento, e previa documentazione delle spese sostenute.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 09 MAR 2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 819/2016
Roma, 1.4.2016

IL REVISORE
Seofia

IL DIRIGENTE
P.M.

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERNI
Reg.ne - Prev. n. 1008

18 APR 2016

IL CACISTRATO